

## LA CD. NOVITA' DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE\*

Di Simona Caporusso

| 150

**SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi. – 2. Competenza per materia. – 3. Spunti in tema di connessione. – 4. Competenza per territorio. – 5. Rilievi conclusivi.**

### 1. Rilievi introduttivi.

Prima di approntare la (discutibile) riforma dell'appello civile, il legislatore delle liberalizzazioni, con instancabile solerzia, ha istituito il «Tribunale delle imprese»<sup>1</sup>: una denominazione altisonante per una novità che tale non è. Se infatti, di primo acchito, verrebbe da scomodare il richiamo agli antichi tribunali di commercio, dopo una prima lettura della novella l'innovazione va decisamente ridimensionata: e, *melius re perpensa*, deve parlarsi di una ben più modesta operazione di *restayling* degli uffici giudiziari esistenti. Quindi, senza voler anticipare le conclusioni, una modifica tutto sommato di marginale rilievo, la cui entrata in vigore è prevista, per i giudizi istaurati dopo il centottantesimo giorno di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. «Cresci Italia»), il 22 settembre 2012.

\*Saggio sottoposto a valutazione da parte di un membro del Comitato dei revisori.

<sup>1</sup> In dottrina v. G. BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, p. 335 ss.; F. SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); A. MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e 2012*, in *Nuove leggi civ.*, 2012, p. 601 ss.

Come appena accennato, non si tratta di una novità in senso assoluto, atteso che nel sistema giudiziario erano già presenti, presso alcune sedi di tribunali e di Corti d'appello, delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (art. 3 d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168), quanto, piuttosto, di un potenziamento dell'esperienza pregressa<sup>2</sup>. Difatti, dopo due lustri, l'art. 3 d. lgs. 168/2003 viene sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. 1/2012, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27<sup>3</sup>, che, introducendo le sezioni specializzate in materia d'impresa, ha (sensibilmente) ampliato la competenza per materia di quelle già esistenti.

Orbene, nelle intenzioni del riformatore questo Tribunale dovrebbe servire a concentrare la trattazione delle controversie nelle quali sono coinvolte le imprese dinanzi ad un numero ridotto di uffici giudiziari, riducendo così, nel contempo, i tempi di definizione delle stesse. Sarà, però, la prassi diuturna a certificare se gli obiettivi di questa riforma – decongestionamento dei ruoli, accelerazione dei

<sup>2</sup> Come risulta dalla stessa Relazione di accompagnamento al d.l. 1/2012, il legislatore ha «ritenuto utile valorizzare la positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale».

<sup>3</sup> Pubblicata in *Gazz. Uff.* n. 71 del 24 marzo 2012, *Suppl. Ordinario n. 53*.



tempi di definizione delle singole cause e maggiore competitività delle imprese sul mercato, sì da incentivare l'ingresso degli investitori stranieri<sup>4</sup> – verranno effettivamente centrati. Anche solo in parte. Per il momento, anziché addentrarsi nell'illustrazione di *rationes* (peraltro controverse)<sup>5</sup>, torna più utile passare in rassegna gli elementi di novità, iniziando dalla disamina delle nuove regole di competenza per materia.

## 2. Competenza per materia.

A seguito dell'intervento legislativo, le sezioni specializzate saranno competenti a conoscere (anche) le controversie in materia societaria, quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (cd. contratti sopra soglia)<sup>6</sup>.

Più nel dettaglio, l'art. 3, comma 1, d. lgs. 168/2003, come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 1/2012, sancisce la competenza delle sezioni specializzate in caso di:

- a) controversie *ex art.* 134 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), e successive modificazioni, ovvero per tutti i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale;
- b) controversie in materia di diritti d'autore;
- c) controversie *ex art.* 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287, vale a dire per le azioni di nullità e di risarcimento del danno per violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato e per i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge 287/1990;

d) controversie relative alla violazione della normativa *antitrust* dell'Unione europea<sup>7</sup>.

Inoltre, secondo l'art. 3, comma 2, alle sezioni specializzate è attribuita la competenza anche per un cospicuo numero di cause in materia che potrebbe definirsi societaria<sup>8</sup> – con esclusione, peraltro, di tutto il comparto relativo ai rapporti commerciali, finanziari e bancari tra imprese<sup>9</sup> – a condizione che le cause e i procedimenti involgano determinate *species* di società, quali: le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, nonché le società per azioni europee (reg. CE dell'8 ottobre 2001, n. 2157), le società cooperative europee (reg. CE del 22 luglio 2003, n. 1435), le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero ed infine quelle società che, pur se non espressamente menzionate, rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento<sup>10</sup>.

Quest'ultima previsione – estensione della competenza per materia delle sezioni specializzate alle società di persone solo ove controllanti o controllate rispetto a società di capitali o cooperative – esemplifica, sia detto di passata, un'ipotesi sicuramente destinata ad alimentare numerosi contrasti giurisprudenziali. Le nozioni di «direzione e coordina-

<sup>4</sup> Obiettivi che si leggono nella Relazione di accompagnamento al d.l. 1/2012.

<sup>5</sup> Sulle quali v. *amplius* G. BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., p. 340 s.

<sup>6</sup> Come fa notare G. BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., p. 337 s., il testo originario del d.l. attribuiva alle sezioni specializzate anche la competenza in materia di azione di classe di cui all'art. 140-*bis* c. cons. In sede di conversione, siffatto riferimento è stato però espunto. Sembra verosimile ritenere che la ragione vada ravvisata nella circostanza che «non vi era ragione per sottrarre tali controversie, dall'oggetto quanto mai eterogeneo, alle sezioni ordinarie dei tribunali aventi sede nei capoluoghi di regione indicati dal 4° comma del citato art. 140-*bis*» (così *Id.*, *op. loc. cit.*). Di talché, le azioni di classe devono essere proposte dinanzi al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia quello di Venezia, per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo è competente quello di Roma e per la Basilicata e la Calabria quello di Napoli.

<sup>7</sup> Risulta così evidente un sensibile ampliamento di quella competenza prima, viceversa, circoscritta alle controversie in materia di marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché quelle aventi ad oggetto fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale e alle controversie di cui all'art. 134 del codice della proprietà industriale (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

<sup>8</sup> L'uso del condizionale dipende dal fatto che la competenza per le cause *de quibus* riguarda soltanto determinati tipi di società, rimanendo escluse le società sprovviste di personalità giuridica, salvo il caso che queste esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto alle società di capitali. In argomento v. G. BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., p. 336, il quale correttamente discorre di «rapporti lato sensu societari».

<sup>9</sup> Cfr. A. MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile*, cit., p. 603.

<sup>10</sup> Mette conto sottolineare che la versione originaria del d. l. 1/2012 limitava la cognizione delle sezioni specializzate alle sole controversie relative alle società per azioni, in accomandita per azioni e a quelle, anche se costituite in forma diversa, appartenenti al gruppo di cui le prime fanno parte. La *ratio* di tale limitazione, che finiva inevitabilmente con il favorire soltanto le imprese di medio-grande dimensione, veniva spiegata nella Relazione di accompagnamento al d.l. 1/2012, con l'esigenza di «evitare interventi sulle piante organiche degli uffici giudiziari (derivanti dalla concentrazione di talune tipologie di cause presso alcuni uffici)». Sennonché, in sede di conversione il legislatore ha ritenuto preferibile estendere la cognizione delle neo istituite sezioni specializzate in materia d'impresa a tutte le società di capitali. In argomento v. F. SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa*, cit., p. 5 nota 10.

mento» si riannodano nella trama degli artt. 2359 e 2497-*sexies* c.c. a criteri fattuali e presuntivi, sui quali infatti è vivace il contrasto interpretativo<sup>11</sup>. Di talché, transitando la questione sul piano processuale, è prevedibile che in alcuni casi possa divenire incerta la definizione della competenza delle sezioni specializzate.

| 152

In ogni caso, chiarito l'ambito di applicazione soggettiva, occorre adesso concentrare l'attenzione sul dettaglio delle controversie rimesse alla competenza delle sezioni specializzate.

Il catalogo, piuttosto lungo ed articolato, si dipana tra cause e procedimenti che ineriscono:

- a) ai rapporti societari in generale, compresi quelli volti all'accertamento, alla costituzione, alla modificazione o all'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli artt. 2445, comma 3, 2482, comma 2, 2447-*quater*, comma 2, 2487-*ter*, comma 2, 2503, comma 2, 2503-*bis*, comma 1, e 2506-*ter* c.c.
- b) al trasferimento di partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- c) ai patti parasociali, anche se diversi da quelli regolati dall'art. 2341-*bis* c.c.;
- d) alle azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate promosse avverso le società che le controllano;
- e) ai rapporti regolati dall'art. 2359, comma 1, n. 3), c.c., ossia i rapporti tra società controllante e società controllata; dall'art. 2497-*septies* c.c., relativo alla responsabilità di società od enti, che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società, nei confronti dei soci o dei creditori sociali; e dall'art. 2545-*septies* c.c., inerente il contratto di direzione e coordinamento di un gruppo cooperativo paritetico;
- f) ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società prima menzionate, ovvero quando una delle società medesime partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, a condizione

che sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

Peraltro, l'espressione «cause e procedimenti» di cui il legislatore delle liberalizzazioni ha fatto uso, non costituendo un'endiadi, consente all'interprete di formulare un'ulteriore notazione: quella di poter concludere nel senso che la modifica investe anche la materia della volontaria giurisdizione, ovviamente sia unilaterale che plurilaterale<sup>12</sup>.

### 3. Spunti in tema di connessione.

L'istituzione del Tribunale delle imprese, come purtroppo ormai molto spesso accade, è avvenuta senza abbozzare il minimo tentativo di coordinamento con altre regole, settoriali e non, del processo civile. Sicché, è rimesso al lavoro esegetico dell'interprete (cercare di) combinare il vecchio col nuovo, muovendo da quella, per la verità fin troppo stringata, disposizione che si legge nell'art. 3, comma 3, d. l. 1/2012, che attribuisce alle sezioni specializzate la competenza anche «per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».

Letto per quello che dice, il comma 3 si limita in realtà ad esprimere un evidente *favor* per la realizzazione del *simultaneus processus*, statuendo la competenza del Tribunale delle imprese per *tutte* le fattispecie di connessione idonee a derogare alle ordinarie regole di competenza *ex* artt. 31-36 c.p.c., norme, come viene unanimemente sostenuto, funzionali proprio all'attuazione della trattazione e della decisione congiunta di più controversie<sup>13</sup>. Il che, già *prima facie*, sta a significare che alle sezioni specializzate non competono, viceversa, i casi nei quali si profila una connessione *cd. impropria*<sup>14</sup> o meramente soggettiva (artt. 103, comma 1, e 104 c.p.c.), trattandosi di situazioni nelle quali, per un verso, il cumulo costituisce null'altro che una mera *opzione* e, per l'altro, non è ammessa deroga ai criteri di competenza per materia<sup>15</sup>. In ogni caso, come la più attenta dottrina ha cura di chiarire, la deroga ai casi di competenza *cd. forte* (per materia, per valore e per territorio inderogabile) è da intendere co-

<sup>12</sup> Per una elencazione esemplificativa v. F. SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa*, cit., p. 14; A. MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile*, cit., p. 604.

<sup>13</sup> Per tutti A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*<sup>5</sup>, rist., Napoli, 2012, p. 324 s.

<sup>14</sup> In senso dubitativo v. A. MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile*, cit., p. 604, per il quale le ipotesi di connessione *cd. impropria* (per identità delle questioni di fatto o di diritto da risolvere) potrebbero essere attratte nella sfera applicativa dell'art. 3, comma 3, d. l. 1/2012.

<sup>15</sup> V., per un'ampia trattazione del problema, F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*<sup>6</sup>, Milano, 2011, I, p. 307 s.

<sup>11</sup> V., per tutti, da ultimo, G. ROSSI, *La metamorfosi della società per azioni*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 1 ss.



munque soggetta ai limiti temporali sanciti dai principi generali, non potendosi perciò realizzare (*ex post*) il *simultaneus processus* tutte le volte che la causa per prima proposta sia già in uno stato d'istruttoria avanzato e quindi non consenta una trattazione completa ed esauriente della causa ad essa riunita (art. 40, comma 2, c.p.c.)<sup>16</sup>.

Residua, semmai, il dubbio di quando dovrà farsi valere l'incompetenza per materia. Per quanto, come già in una prima lettura si è messo in risalto, l'interpretazione più plausibile è che il convenuto la potrà eccepire con la sola comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre il giudice non la potrà rilevare officiosamente oltre la prima udienza (art. 38, comma 1, c.p.c.)<sup>17</sup>. Poi, il fatto che la questione d'incompetenza venga decisa, s'intende dalla sezione ordinaria o specializzata presso la quale la causa pende, con ordinanza o con sentenza (art. 279 c.p.c.) e che il relativo *decisum* possa essere contestato con regolamento di competenza su istanza di parte – necessario o facoltativo a seconda dei casi –, oppure determinare un conflitto negativo di competenza, dirimibile con il regolamento d'ufficio *ex art.* 45 c.p.c., dipende da una normale applicazione delle regole proprie del rito ordinario di cognizione<sup>18</sup>.

Peraltro, la dottrina ha già provveduto a rilevare che la connessione di cui al comma 3, per un verso dovrebbe essere «a senso unico», donde una *potiorietà* della competenza riservata alle sezioni specializzate; per l'altro, sarebbe pure atta a derogare «anche ai criteri di competenza per materia e territorio inderogabile»<sup>19</sup>. Casi nei quali, peraltro, non rientra, ad esempio, il cd. foro esclusivo del consumatore, per l'ovvia ragione che la controversia qui riguarda un'impresa ed una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale svolta. Sicché, non v'è chi non lo veda, già difetta il presupposto per l'operare della competenza delle sezioni specializzate.

Tutto risolto quindi? Sotto molti aspetti senz'altro. Permangono, però, alcuni dubbi di non marginale rilievo. Per esempio, nei casi – di cui sono ricchi i repertori – in cui un consumatore, residente in un luogo diverso dal capoluogo di regione nel quale ha sede il Tribunale delle imprese, volesse

intervenire adesivamente in una causa già pendente tra due o più imprese<sup>20</sup>, quale foro dovrebbe considerarsi “esclusivo”? Si pensi all'ipotesi dell'intesa denunziata da un'impresa terza che adduca di essere stata danneggiata dal cartello posto in essere da altri imprenditori dominanti sul mercato, con il consumatore interessato ad intervenire per la declaratoria di nullità o di risarcimento danni riguardo al proprio contratto a valle stipulato in esecuzione di questa intesa<sup>21</sup>.

Qui il problema potrebbe essere superato considerando la fattispecie descritta come includibile nei casi di connessione cd. impropria e quindi espunta dalla *vis attractiva* dell'art. 3, comma, 3, d. l. 1/2012. E lo stesso, ovviamente, varrebbe ove l'intervento adesivo fosse proposto da un'associazione dei consumatori. Viceversa, ritenendo preferibile una diversa opzione interpretativa, si finirebbe con l'ammettere che il legislatore delle liberalizzazioni abbia abrogato tacitamente le disposizioni consumeristiche, pretermettendo così quell'art. 1469-*bis* c.c., che formalizza la regola – di carattere generale – del maggior *favor* per il consumatore.

Senonché – ed è un profilo certamente non secondario – la controindicazione che si para dinanzi all'interpretazione dell'impossibilità di accantonare la previsione sull'inderogabilità, seppur unilaterale, del foro esclusivo del consumatore è quella di un eventuale foro *shopping*, nel senso che una delle imprese coinvolte potrebbe farsi scudo di un consumatore per spostare artatamente la competenza. Il che, se da un lato dimostra che il problema di cui qui si è dato conto non è catalogabile tra i casi sporadici, dall'altro attesta che difficilmente lo si può risolvere in via interpretativa, giacché ogni tesi ha il difetto di essere inficiata da una corposa controindicazione. E, notoriamente, quando un'interpretazione adeguatrice fallisce, v'è spazio solo per un intervento correttivo o autentico del legislatore.

#### 4. Competenza per territorio.

Per quel che concerne la competenza territoriale, il numero delle sedi originariamente contemplate dall'art. 1 d. lgs. 168/2003 è stato elevato in sede di

<sup>16</sup> G. BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., p. 338.

<sup>17</sup> V. G. BALENA, *op. cit.*, p. 339, il quale, peraltro, fa notare come le questioni *de quibus*, ancorché relative a rapporti interni ad un medesimo ufficio giudiziario, vengano trattate dalla suprema Corte alla stregua di questioni di competenza in senso stretto. Analogo rilievo si legge anche in F. SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa*, cit., p. 8 s.

<sup>18</sup> Così G. BALENA, *op. cit.*, p. 339 s.

<sup>19</sup> V. ancora G. BALENA, *op. cit.*, p. 338. Nello stesso senso v. anche A. MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile*, cit., p. 604.

<sup>20</sup> *Leading case* è Cass. 28 ottobre 2005, n. 21081, in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 2051.

<sup>21</sup> E, secondo una recente pronunzia, il consumatore potrebbe anche intervenire in un foro diverso da quello dove abbia la residenza, essendo la disposizione sul foro esclusivo – art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. – inderogabile soltanto *unilateralmente*. Così Cass. 8 febbraio 2012, n. 1875, in *Foro it.*, 2012, c. 1426.

conversione del d. l. 1/12<sup>22</sup>. L'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, ha infatti introdotto un nuovo comma, 1-*bis*, all'art. 1 d. lgs. 168/2003, in virtù del quale si prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali e le Corti d'appello aventi sede in ogni capoluogo di regione che ne fosse precedentemente sprovvisto, ad esclusione del territorio compreso nella regione Valle d'Aosta, per il quale sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la Corte d'appello di Torino. Inoltre, la norma dispone l'istituzione di una ulteriore sezione in materia d'impresa presso il tribunale e la Corte d'appello di Brescia. Ma il tutto, si badi, in carenza di incremento di dotazioni organiche e, quindi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato: come d'altronde è avvenuto per tutte le riforme processuali dell'ultimo decennio.

Senonché, come è stato già rilevato, la ripartizione della competenza fra le sezioni specializzate risulta piana<sup>23</sup>, giacché, stando alla nuova formulazione dell'art. 4 d. lgs. 168/2003, alle neo istituite sezioni specializzate verranno affidate le controversie che, secondo gli ordinari criteri di competenza che reggono le singole materie speciali, avrebbero dovuto essere trattate da un ufficio giudiziario ubicato nel territorio della relativa regione. Inoltre, per le sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le Corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione (cioè Brescia e Catania), l'art. 4 dispone che alle stesse vengano assegnate «le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello».

Di poi, circa la concreta composizione delle singole sezioni specializzate in materia d'impresa, l'art. 2, comma 1, lett. b) d. l. 1/2012, modificando l'art. 2, comma 1, d. lgs. 168/2003, si perita di chiarire che «i giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze». Tuttavia, sempre l'art. 2, comma 2, d. lgs. 168/2003 – rimasto immutato – prevede che agli stessi giudici possa essere assegnata *anche* la trattazione di processi diversi, a condizione che questo non implichi ritardi nella trattazione e nella decisione dei giudizi in materia d'impresa.

Ma allora, se le sezioni specializzate debbono occuparsi anche di materie diverse da quelle indica-

te dall'art. 3 d. lgs. 168/2003, non sarebbe stato forse più opportuno (oltre che sicuramente più utile per il conseguimento dell'obiettivo principe di accelerazione della definizione delle controversie che la legge sulle liberalizzazioni si prefigge) stabilire che le materie loro affidate in via esclusiva avrebbero dovuto rientrare tra quelle nelle quali il tribunale ordinario deve giudicare in composizione collegiale *ex art. 50-bis c.p.c.*<sup>24</sup>? Con ogni probabilità, infatti, convogliando le controversie in materia d'impresa direttamente alle sezioni ordinarie si sarebbe potuto ovviare ad un sovraccarico delle sezioni specializzate (istituite, come già detto, senza incrementare l'organico).

## 5. Rilievi conclusivi.

A mo' di chiosa, si può concludere nel senso che l'istituzione del Tribunale delle imprese rappresenta l'illustrazione calzante del modo attuale di riformare la giustizia civile: una piccola novità (a costo zero) che rischia, peraltro, di venire sterilizzata già sul nascere dal coevo ricorrere di altre norme di contorno.

Esemplare al riguardo quell'art. 2, comma 3, d. l. 1/2012 che, introducendo il comma 1-*bis* all'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (cd. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), ha raddoppiato l'importo dovuto a titolo di contributo unificato per i soggetti che intendano devolvere una controversia alle neo istituite sezioni specializzate. L'aumento (considerevole) del contributo unificato è destinato così, in molti casi, a fungere da disincentivo surrettizio all'accesso alla giustizia. A tutto vantaggio, probabilmente, degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Inoltre, non sembra esservi un metodo in questo modo di legiferare: prima infatti il legislatore, allo scopo di ovviare a certi specialismi procedurali reputati incongrui o inadeguati, intraprende un'opera di «riordino» dei riti per le materie settoriali (d. lgs. 1° settembre 2001, n. 150)<sup>25</sup>, poi, proprio a motivo di quelle stesse peculiarità sostanziali appena accantonate, si affretta ad ampliare il numero delle sezio-

<sup>22</sup> L'art. 1 d. lgs. 168/2003 prevedeva l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale soltanto presso dodici tribunali e Corti d'appello di determinate città capoluogo di regione (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), con la sola eccezione della città di Catania; ed il testo originario del d. l. 1/12 si limitava a ricalcare tale competenza territoriale, rinominando le sezioni specializzate (art. 2, comma 1, lett. a)).

<sup>23</sup> V. G. BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., p. 336.

<sup>24</sup> Cfr. G. BALENA, *op. cit.*, p. 340 s., il quale fa notare anche un dato ulteriore. Ancorché la modifica dell'art. 2, comma 1, del d. lgs. 168/2003 non contenga più l'esplicito richiamo all'art. 50-*bis*, comma 1, n. 3, c.p.c., non possono esservi perplessità sul fatto che la sezione specializzata deve decidere in composizione collegiale, tantomeno sul numero dei magistrati che compongono il collegio, atteso l'operare dell'art. 41, comma 3, r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ord. giud.).

<sup>25</sup> Per quanto non sia stato modificato il rito da seguire per le controversie in materia d'impresa. Sul punto v. G. BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., p. 340.



ni specializzate in materia d'impresa, come se questa ultima novità potesse da sola servire da grimaldello all'ingresso nel Paese di investitori stranieri<sup>26</sup>.

In ogni caso, l'istituzione del Tribunale delle imprese si presta ad una lettura ancipite.

Se è vero, infatti, che in prima battuta potrà esserci un aggravio dei costi a carico di quelle imprese che abbiano la sede legale in aree geograficamente distanti dal capoluogo di regione, ove gli uffici delle sezioni specializzate sono ubicati, è dato pure credere che, se la condizione auspicata di una maggiore rapidità nella definizione delle controversie, con tendenziale uniformità delle decisioni ed accentuazione del grado di competenza degli organi giudicanti, dovesse mai realizzarsi, potrebbe valere da fattore di compensazione di un costo economico, come sopra si diceva, sicuramente maggiore.

Il fatto allora è che il motivo di una lettura bivalente dipende da ragioni schiettamente di politica del diritto: quel che il legislatore delle liberalizzazioni ha provveduto a "ripescare"<sup>27</sup> era stato infatti cassato nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione della legge di riforma del diritto societario<sup>28</sup> e già aveva suscitato perplessità in dottrina<sup>29</sup>, portan-

do alla virata improvvisa verso l'introduzione dell'abrogato rito societario<sup>30</sup>.

Il Tribunale delle imprese vede invece oggi la luce, ma in un modo che rimane ibrido. Soltanto le società di capitali possono infatti tendenzialmente adirlo. Ma, notoriamente, sono imprese anche le società di persone. Ed allora il risultato è singolare: un Tribunale delle imprese nonostante vi siano *due* modi di «fare impresa».

<sup>26</sup> Sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 l. 69/09, v. per tutti A. PROTO PISANI, *Note introduttive*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 73 ss.

<sup>27</sup> V. infatti i lavori preparatori della l. di riforma del diritto societario (l. 3 ottobre 2001, n. 366). Il d.d.l. C/1137/XIV, esaminato congiuntamente al d.d.l. 969/C/XIV, ed approvato il 3 agosto 2001 dalla Camera dei deputati, contemplava l'istituzione, presso i tribunali delle città sedi di Corte d'appello, di sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario; previsione poi espunta in sede di conversione in legge.

<sup>28</sup> Sul problema v. i rilievi di G. COSTANTINO, *La riforma del diritto societario: note sugli aspetti processuali*, in *Foro it.*, 2001, V, spec. c. 276 s., il quale evidenzia come la modifica sia stata il frutto, per un verso, delle reazioni del consiglio nazionale forense e l'organismo unitario dell'avvocatura, nel timore che «la concentrazione delle controversie di rilevante valore economico in uffici con competenza distrettuale incidesse sull'attività dei professionisti di provincia»; per l'altro, delle critiche di una parte della magistratura, nel sospetto che la proposta «tendesse ad introdurre surrettiziamente una selezione nella magistratura, creando una distinzione tra magistrati addetti alle materie considerate più rilevanti e gli altri, tenuti ad occuparsi di tutto il resto».

<sup>29</sup> V. C. CONSOLO, *Le liti societarie e finanziarie: progetti processuali e tipologie di tutele al di là del «favoloso» art. 11*, in *Corriere giur.*, 2002, p. 685, il quale dubitava che le sezioni specializzate, per come erano state configurate nel progetto, sarebbero state effettivamente istituite e metteva in risalto l'incompiutezza della riforma, che rendeva invece necessaria una riforma dell'ordinamento giudiziario, volta alla creazione di appositi giudici specializzati per l'impresa.

<sup>30</sup> Sull'ambito di applicazione del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, v. D. DALFINO, *sub art. 1*, in *I procedimenti in materia commerciale*, a cura di G. Costantino, Padova, 2005, p. 1 ss.